




REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO

Seni. 1792, 2016
 R.G. 1830, 2016
 Cron. 11250 /B/ 2016
 Rep. 1/1

dr. Luisa Berardo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1830/2016 R.G. A.C.C., ad oggetto *opposizione a sanzione amministrativa*
 promossa



DA

CERIELLO CRISTIANO (c. f. CRLC

), residente in

, rapp.to e difeso da sé medesimo ed elett.te dom.to presso l'Associazione dei Consumatori

"Difesa Consumatori e Contribuenti"

-ricorrente-

CONTRO

MINISTRERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.

-resistente-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come in atti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti difensivi e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. SCV/0004730405, notificato in data 05.05.2016 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, col quale le è stata contestata la violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S. - accertata sul tratto autostradale A16, in agro del Comune di Mugnano del Cardinale (AV), a mezzo del sistema SICV omologato con decreto n. 3999 del 24.12.2004.

Ha eccepito l'illegittimità del suddetto verbale di accertamento e ne ha chiesto, conseguentemente, l'annullamento adducendo vari motivi di censura, tra cui, assorbente, risulta essere quello riferito al difetto di taratura del sistema SICV utilizzato per il rilevamento della velocità dei veicoli sul tratto di strada in questione.

L'Autorità procedente, costituitasi in giudizio con comparsa depositata presso la cancelleria dell'intestato giudice in data 22.06.2016, ha contestualmente versato in atti documentazione finalizzata a dimostrare la

Handwritten mark resembling the number 9

fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata in danno del ricorrente. La stessa, pertanto, nel ribadire la legittimità del procedimento e del conseguente provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento medesimo con ogni conseguenza di legge.

Ebbene, dall'esame della suddetta documentazione della p.a. risulta, di palmare evidenza, il difetto di taratura dell'autovelox dalla stessa utilizzato per il rilevamento della velocità dei veicoli sul tratto di strada in questione.

Peraltro la stessa, nella propria comparsa di costituzione, ammette tale circostanza, ma facendo riferimento alla circolare n. 300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26.06.15 del Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Stradale (la cui valenza, è chiaro, può essere solo di natura interna), stravolge quanto disposto, in merito, dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con la recente sentenza n. 113/2015, nello stabilire la parziale illegittimità dell'art. 46, c. 6 del d. lgs. 285/92, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature autovelox impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, ha chiarito i termini della questione, prevedendo, di contro, un obbligo generalizzato di taratura per tutti i tipi di apparecchiature a tal fine utilizzate.

Difatti, solo la taratura del sistema, eseguita secondo i parametri dettati dalla normativa di riferimento, e da operatori all'uopo autorizzati, è capace di garantire la bontà del rilevamento della velocità del veicolo, garantendo all'utente della strada la matematica precisione di tale rilevamento e la certezza della violazione contestatagli, non risultando sufficiente, a tal fine, la sola omologazione del sistema stesso.

La taratura, infatti, è cosa ben diversa dall'omologazione, per cui quest'ultima non può essere sostitutiva o comprensiva della prima.

Ed invero, mentre l'omologazione accerta l'idoneità dell'apparecchio a svolgere le funzioni cui è destinato, la taratura, invece, accerta che il risultato delle funzioni di misurazione che un determinato apparecchio andrà a verificare corrispondono esattamente ai risultati dei campioni nazionali, e ciò al fine di garantire il corretto utilizzo della stessa e la preservazione nel tempo di tale corrispondenza.

Ne consegue che, affinché l'apparecchiatura per la misurazione della velocità risulti conforme nel tempo ai requisiti previsti per l'utilizzazione, è necessario che essa venga periodicamente e preventivamente sottoposta ad un insieme di operazioni che prendono il nome di "conferma metrologica" (taratura).

Peraltro, l'accertamento della velocità di un veicolo a mezzo di uno strumento di rilevazione (come nella specie), è un atto caratterizzato dalla irripetibilità, ragion per cui, ai fini della sua validità, è necessario che lo strumento utilizzato venga sottoposto a detta operazione di conferma periodica.

Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il verbale di accertamento della violazione dei limiti della velocità ove lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non risulti essere stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

A conferma di quanto sopra, come già accennato in premessa, si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 18.06.2015, con la quale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6 C.d.S. (d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

In conclusione, e per effetto della detta decisione della Corte Costituzionale, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Nel caso in esame, nel verbale impugnato l'autorità procedente, discostandosi dalla suddetta normativa, fa menzione della sola omologazione del sistema SICV, omettendo ogni riferimento alla taratura di esso. E ciò ritenendo, in maniera del tutto incongrua, oltre che normativamente irragionevole, che detta apparecchiatura, in quanto alla sua efficienza ed al suo buon funzionamento, possa essere garantita dalla sola conformità al modello omologato.

Alla luce di quanto sopra, il verbale n. SCV0004730405, oggetto di opposizione, deve ritenersi illegittimo ed, in quanto tale, annullabile.

I rimanenti motivi del ricorso sono assorbiti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il G.d.p., definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione impugnato;
- 2) condanna la p.a. resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente determinate in €. 43,00, somma corrispondente al costo del contributo unificato dallo stesso versato.

Avellino, li 17/11/2016


L. D. ... ANP
DOTT. ... GRANDI

Giustiziera ...

29 NOV 2016

IL CANCELLIERE

DOTT. ... GRANDI



G.d.p.
Dr. Luca Berardo